



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 ottobre 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0216(NLE)**

**13029/19
ADD 1**

**FDI 33
SERVICES 51
WTO 273**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	11 ottobre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 459 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di un codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 459 final - ANNEX.

All.: COM(2019) 459 final - ANNEX



Bruxelles, 11.10.2019
COM(2019) 459 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per i servizi e gli investimenti istituito a norma dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di un codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori

ALLEGATO

PROGETTO

DECISIONE N. [.../2019] DEL COMITATO PER I SERVIZI E GLI INVESTIMENTI del ...

recante adozione di un codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori

IL COMITATO CETA PER I SERVIZI E GLI INVESTIMENTI,

visto l'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo"),

considerando che l'articolo 8.44, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che il comitato CETA per i servizi e gli investimenti adotta un codice di condotta da applicare alle controversie derivanti dal capo 8 dell'accordo, che possa sostituire o integrare le norme in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- a) le definizioni di cui al capo 1 (Definizioni generali e disposizioni iniziali), articolo 1.1 (Definizioni di applicazione generale), dell'accordo;
- b) le definizioni di cui al capo 8 (Investimenti), articolo 8.1 (Definizioni), dell'accordo;
- c) "assistente": una persona, diversa da una persona alle dipendenze del segretariato dell'ICSID, che, su mandato di un membro, assiste quest'ultimo nelle sue ricerche o lo sostiene nell'esercizio delle sue funzioni;
- d) "candidato": la persona che ha presentato domanda di nomina al ruolo di membro o che è altrimenti a conoscenza del fatto di essere stata proposta per tale nomina;
- e) "mediatore": la persona che conduce una mediazione a norma dell'articolo 8.20 (Mediazione) dell'accordo; e
- f) "membro": un membro del tribunale o del tribunale d'appello costituiti a norma del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo.

Articolo 2

Responsabilità nel procedimento

I candidati, i membri e gli ex membri evitano qualsiasi irregolarità e apparenza di irregolarità e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie.

Articolo 3

Obblighi di dichiarazione

1. I candidati dichiarano alle parti qualunque interesse, relazione o fatto passato e presente che possa influire o essere ragionevolmente ritenuto tale da influire sulla

loro indipendenza o imparzialità, che generi o possa ragionevolmente essere ritenuto fonte di conflitti di interesse diretti o indiretti, o che dia adito o possa ragionevolmente essere ritenuto tale da dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni o fatti. La dichiarazione degli interessi, delle relazioni o dei fatti passati riguarda almeno gli ultimi cinque anni precedenti il momento in cui il candidato presenta la domanda o viene altrimenti a conoscenza del fatto di essere stato proposto per la nomina al ruolo di membro.

2. I membri comunicano per iscritto le questioni relative a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta alle parti e, ove pertinente in relazione ad una controversia, alle parti della controversia.
3. I membri continuano in qualsiasi momento a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. I membri dichiarano in qualsiasi momento tali interessi, relazioni e fatti per tutta la durata delle loro funzioni informandone le parti e, se del caso, le parti della controversia.
4. Al fine di garantire che i candidati e i membri forniscano le informazioni pertinenti, le dichiarazioni sono effettuate utilizzando un modulo standard, con la possibilità di aggiungere o allegare qualsiasi documento, e conformemente a qualsiasi altra procedura stabilita dalle parti.

Articolo 4

Indipendenza, imparzialità e altri obblighi dei membri

1. Oltre agli obblighi stabiliti dall'articolo 2 della presente decisione, i membri devono essere ed apparire indipendenti e imparziali ed evitare conflitti d'interessi diretti e indiretti.
2. I membri non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte, una parte della controversia o qualsiasi altra persona che partecipi al procedimento o sia in esso coinvolta, dal timore di critiche o da relazioni o responsabilità di natura finanziaria, commerciale, professionale, familiare o sociale.
3. I membri non contraggono, direttamente o indirettamente, alcun obbligo, non accettano alcun beneficio, non avviano alcuna relazione né acquisiscono alcun interesse finanziario tale da influire, o da dare l'impressione di influire, sulla loro indipendenza o imparzialità.
4. I membri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.
5. I membri esercitano interamente e sollecitamente le proprie funzioni, con equità e diligenza, nel corso dell'intero procedimento.
6. I membri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione o a una sentenza e non delegano ad altri tale dovere.
7. I membri adottano tutte le misure opportune per garantire che i loro assistenti siano a conoscenza dell'articolo 2 (Responsabilità nel procedimento), dell'articolo 3 (Obblighi di dichiarazione), paragrafi 2 e 3, dell'articolo 4 (Indipendenza, imparzialità e altri obblighi dei membri), paragrafi da 1 a 5, dell'articolo 5 (Obblighi

degli ex membri), paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 6 (Riservatezza) della presente decisione e li rispettino, *mutatis mutandis*.

8. I membri tengono adeguatamente conto delle altre attività di risoluzione delle controversie previste dall'accordo e, in particolare, delle decisioni o delle sentenze pronunciate dal tribunale d'appello.

Articolo 5

Obblighi degli ex membri

1. Gli ex membri evitano qualsiasi atto che possa dare adito al sospetto che essi siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dalle sentenze del tribunale o del tribunale d'appello.
2. I membri si impegnano a non intervenire, per un periodo di tre anni dopo la fine del loro mandato, in controversie in materia di investimenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello in qualità di rappresentanti di una qualsiasi delle parti della controversia.
3. Fatta salva la possibilità di continuare a esercitare le loro funzioni in una divisione fino alla chiusura dei procedimenti di tale divisione, i membri si impegnano a non intervenire in modo alcuno, dopo la fine del loro mandato:
 - a) in controversie in materia di investimenti che erano pendenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello prima della fine del loro mandato;
 - b) in controversie in materia di investimenti collegate in modo chiaro e diretto ad altre controversie, anche già risolte, di cui si sono occupati in qualità di membri del tribunale o del tribunale d'appello.
4. Qualora sia informato o venga comunque a conoscenza di una condotta presumibilmente incompatibile con gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, o con qualsiasi altra parte della presente decisione, da parte di un ex membro durante il suo mandato, il presidente del tribunale o del tribunale d'appello esamina la questione, dà all'ex membro la possibilità di essere sentito e, previo esame della questione, ne informa:
 - a) l'ordine professionale o altra istituzione simile cui l'ex membro è iscritto;
 - b) le parti;
 - c) qualora la questione riguardi una controversia specifica, le parti della controversia; nonché
 - d) il presidente di qualunque altro organo giurisdizionale o tribunale internazionale competente in vista dell'avvio delle misure del caso.

Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello rende pubblica la sua decisione di intraprendere le azioni di cui alle lettere da a) a d), unitamente alle motivazioni che la giustificano.

Articolo 6

Riservatezza

1. I membri e gli ex membri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si

avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

2. I membri non divulgano, né integralmente né in parte, un'ordinanza, una decisione o una sentenza prima della sua pubblicazione conformemente alle norme di trasparenza di cui all'articolo 8.36 (Trasparenza del procedimento) dell'accordo.
3. I membri e gli ex membri non divulgano le deliberazioni del tribunale o del tribunale d'appello né le opinioni dei membri, tranne per mezzo di un'ordinanza, una decisione o una sentenza.

Articolo 7

Spese

Ciascun membro tiene un registro e presenta un resoconto finale del tempo dedicato alla procedura e delle spese sostenute, come pure del tempo e delle spese del suo assistente.

Articolo 8

Sanzioni

1. Si precisa che le disposizioni del presente codice di condotta si applicano unitamente agli obblighi di cui all'articolo 8.30, paragrafo 1, dell'accordo, e che alle violazioni del presente codice di condotta si applicano le procedure di cui all'articolo 8.30, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 8.30, paragrafo 4, dell'accordo.
2. Si precisa che il comitato misto CETA dà al membro la possibilità di essere sentito prima dell'adozione di qualsiasi decisione a norma dell'articolo 8.30, paragrafo 4, dell'accordo.

Articolo 9

Mediatori

1. Le disposizioni della presente decisione che si applicano ai candidati si applicano, mutatis mutandis, alle persone che sono a conoscenza del fatto di essere proposte per la nomina al ruolo di mediatore.
2. Le disposizioni della presente decisione che si applicano ai membri si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori a decorrere dalla data della loro nomina al ruolo di mediatore fino alla data in cui:
 - a) le parti della controversia adottano una soluzione concordata;
 - b) il mediatore fornisce una dichiarazione scritta con cui si dimette dalle sue funzioni; o
 - c) una o entrambe le parti della controversia comunicano per iscritto, mediante lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia, che pongono fine all'incarico del mediatore o al procedimento di mediazione, se la data di quest'ultima comunicazione è anteriore.
3. Le disposizioni della presente decisione che si applicano agli ex membri si applicano, mutatis mutandis, agli ex mediatori.

Articolo 10

Comitati consultivi

1. Per garantire la corretta applicazione del presente codice di condotta, dell'articolo 8.30 (Norme etiche) e, laddove ciò sia previsto, per lo svolgimento di qualsiasi altro compito, il presidente del tribunale e il presidente del tribunale d'appello sono assistiti ciascuno da un comitato consultivo.
2. I comitati consultivi sono composti dal rispettivo vicepresidente e dai due membri più anziani del tribunale o del tribunale d'appello.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione è pubblicata ed entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del capo 8 (Investimenti), sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), dell'accordo, previo scambio di notifiche scritte, attraverso i canali diplomatici, con cui le parti attestano di aver espletato gli obblighi e gli adempimenti interni necessari.

Fatto a ..., il ...